

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in

Economia e commercio

LA REVISIONE DEI FINANZIAMENTI D’IMPRESA

CORPORATE FINANCING AUDITING

Relatore:

Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:

Carlo Monti

Anno Accademico 2025/2026

A mio nonno, che sarebbe stato fiero di questo traguardo

Introduzione 1

Capitolo 1: La revisione

1.1 Definizione della revisione e quadro normativo 3
1.2 I pilastri della professione: Indipendenza e Controllo Attivo 5
1.3 Continuità aziendale, documentazione e responsabilità 6
1.4 Gli attori della revisione: Società, revisori, gerarchie e le "Big Four" 9

Capitolo 2: I finanziamenti e le loro caratteristiche

2.1 Il fabbisogno finanziario aziendale 13
2.2 Il capitale di rischio e i finanziamenti alternativi al credito bancario 14
2.3 I finanziamenti bancari a breve e a medio-lungo termine 18
2.4 I riflessi in bilancio 20

Capitolo 3: Il processo di revisione dei finanziamenti

3.1 Pianificazione della revisione dei debiti e inquadramento normativo 24
3.2 Obiettivi di verifica e analisi dei rischi nel ciclo finanziario 27
3.3 L'iter operativo: analisi comparativa, procedure e test di sostanza 28
3.4 Valutazione finale, espressione del giudizio professionale e conclusioni 31

Bibliografia**.....** 33

Ringraziamenti e citazioni 35

Introduzione

In un contesto economico caratterizzato da una crescente complessità e da mercati in continua evoluzione, la gestione del fabbisogno finanziario e l'accesso al credito rappresentano fattori cruciali per la continuità e lo sviluppo di ogni realtà aziendale. Il bilancio d'esercizio costituisce il principale strumento di comunicazione delle performance e dello stato di salute dell'impresa verso l'esterno; al suo interno, le passività di natura finanziaria, e in particolare i debiti bancari, assumono un peso spesso determinante.

In questo scenario, la revisione legale dei conti gioca un ruolo di fondamentale importanza, fungendo da garante della trasparenza e dell'affidabilità dell'informativa societaria a tutela degli stakeholder. Verificare la corretta iscrizione, classificazione e valutazione dei debiti di finanziamento è un'attività complessa e delicata, che richiede al revisore non solo una profonda conoscenza dei principi contabili, ma anche un rigoroso approccio metodologico basato sull'analisi del rischio.

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di analizzare in modo organico il processo di revisione applicato al ciclo dei finanziamenti, evidenziandone le peculiarità operative, le sfide normative e le responsabilità in capo ai professionisti del settore. La struttura si suddivide in tre capitoli: il primo volto a delineare la disciplina della revisione aziendale, il secondo incentrato sui finanziamenti in generale e il terzo dedicato interamente alla loro revisione.

Capitolo 1: La revisione

1.1 Definizione della revisione e quadro normativo

In questo capitolo analizzeremo la disciplina della revisione aziendale. Quest'ultima afferisce al settore disciplinare dell'Economia Aziendale; consiste infatti in un complesso ordinato di verifiche (indagini) su determinati elementi del sistema d'azienda condotti allo scopo di raggiungere degli obiettivi predefiniti. Sotto il profilo dottrinale, la revisione legale viene definita come quel processo strutturato di indagini documentali che, mediante l'applicazione di tecniche professionali e nel rispetto di rigidi canoni deontologici, persegue l'obiettivo di formulare un giudizio indipendente, responsabile e attendibile sulla rappresentazione del bilancio d'esercizio[1].

I due principi che devono contraddistinguere l'attività del revisore sono:

- Un controllo attivo, cioè un approccio moderno alla revisione e al controllo interno che non si limita a verifiche periodiche "a posteriori", ma interviene in modo continuo, preventivo e dinamico sui processi aziendali;
- Il cosiddetto principio di indipendenza del revisore.

Soffermandoci su quest'ultimo anticipiamo anche uno dei 'principi di revisione'[2]. Questi hanno lo scopo di definire gli standard in base ai quali commisurare il livello qualitativo della revisione anche al fine di limitare la discrezionalità del revisore ma senza essere sostitutivi della sua valutazione professionale e tra l'altro, sono un supporto tecnico all'attività del revisore, limitando la discrezionalità del suo operato garantendo il mantenimento di standard qualitativi elevati.

Ma chi sono gli organismi preposti che li emanano?

[1] *R. Bauer, La revisione legale. Tecniche e procedure, IX ed., Rimini, Maggioli Editore, 2020, pag. 35*
[2] *Elenco dei principi di revisione internazionale (ISA Italia), revisionelegale.rgs.mef.gov.it*

Gli Isa (o principi di revisione nominati sopra) sono emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, adottati dalla Commissione Europea con regolamento e recepiti in Italia con determina del MEF, ovvero come delle direttive europee. Questo però può creare differenze? La risposta è sì, ad esempio una delle grandi differenze viene creata all'interno dei paragrafi che includono il settore pubblico, in quanto le revisioni di quest'enti sono regolate da una normativa specifica.

Gli ISA Italia sono strutturati secondo la seguente base:

Introduzione

In questa sezione vengono presentati l'oggetto e l'argomento del documento, il suo scopo e le principali responsabilità dei soggetti coinvolti.

Obiettivi

La sezione descrive gli obiettivi del documento, indicando i risultati che il revisore deve raggiungere nello svolgimento dell'attività di revisione.

Definizioni

Sono spiegati i principali termini utilizzati, al fine di facilitare la comprensione del testo.

Regole

Vengono illustrate le regole da seguire per lo svolgimento dell'attività di revisione, indicando ciò che il revisore deve fare.

Linee guida

Questa sezione fornisce indicazioni pratiche per applicare correttamente le regole e chiarisce ciò che il revisore può fare. Sono inoltre considerate le specificità delle imprese di minori dimensioni.

Appendici

Le appendici contengono materiali di supporto e approfondimenti utili.

Rimanendo al numero, esso varia a seconda dell'adozione ed essendo soggetti ad aggiornamento periodico; malgrado ciò ne possiamo indicare 33 principi internazionali e 3 nazionali.

1.2 I pilastri della professione: Indipendenza e Controllo Attivo

Nelle pagine precedenti abbiamo indicato l'indipendenza del revisore come uno dei suoi fondamenti principali al quale deve attenersi durante la sua attività.

L'indipendenza si può suddividere in due tipi:

- Indipendenza formale (indipendence in appearence): condizione oggettiva in base al quale un terzo ragionevolmente informato riconosca che l'incaricato è indipendente e in grado di svolgere l'incarico in modo obiettivo (indipendenza formale)
- Indipendenza sostanziale (indipendence in mind): atteggiamento mentale (condizione soggettiva) nel considerare solo gli elementi rilevanti per lo svolgimento dell'incarico escludendo ogni fattore estraneo (indipendenza sostanziale)

Questi due fattori sono anche indicati all'interno dell'art. 10 D.Lgs. 39/2010[3], che recita: ''Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale''. L'indipendenza deve essere valutata sia prima di accettare l'incarico e durante l'esecuzione della prestazione professionale, dunque una verifica continua. Quest'ultima ci aiuta a collegarci all'altro macro-principio citato sopra; ovvero quello del 'controllo attivo', che però sarà analizzato nelle prossime pagine.

In Italia, il requisito dell'indipendenza del revisore legale dei conti è oggetto di specifici controlli da parte di diversi soggetti istituzionali. In primo luogo, l'organo di controllo interno della società, generalmente il collegio sindacale, verifica il possesso dei requisiti di indipendenza del revisore o della società di revisione al momento del conferimento dell'incarico e ne monitora il mantenimento per tutta la sua durata.

[3] *Art. 10, Decreto legislativo n.39/2010, 27/01/2010*

A livello esterno, la CONSOB esercita attività di vigilanza sulle società di revisione che operano nei confronti degli enti di interesse pubblico, attraverso ispezioni, richieste informative e, se necessario, l'irrogazione di sanzioni.
Per i revisori legali non soggetti alla vigilanza della CONSOB, il controllo è affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che sovrintende all'Albo dei revisori legali, al sistema di controllo della qualità e al rispetto delle norme in materia di indipendenza ed etica professionale.
Come citato nella pagina precedente, ora passeremo all'analisi dell'altro criterio di adozione da parte del revisore, ovvero il cosiddetto 'controllo attivo'.

Il principio di controllo attivo da parte del revisore trova fondamento nei Principi di Revisione ISA Italia, che richiedono al revisore legale di svolgere l'incarico con scetticismo professionale e giudizio professionale per tutta la durata della revisione. In particolare, l'ISA Italia 200 stabilisce che il revisore debba mantenere un atteggiamento critico nei confronti degli elementi probativi acquisiti, senza fare affidamento in modo acritico sulle dichiarazioni della direzione. Il controllo attivo si manifesta inoltre nell'obbligo di pianificare e svolgere procedure di revisione adeguate al rischio, come previsto dall'ISA Italia 300 e dall'ISA Italia 315, nonché nella valutazione della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi ai sensi dell'ISA Italia 500. Attraverso tali principi, gli ISA Italia delineano un ruolo del revisore non meramente formale, ma sostanziale e proattivo, volto a individuare errori significativi o irregolarità e a esprimere un giudizio professionale attendibile sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

1.3 Continuità aziendale, documentazione e responsabilità

Ma qual è il vero obiettivo della revisione?

Accogliamo all'interno di quest'analisi la nozione di continuità aziendale (going concern). Quest'ultimo costituisce uno dei fondamenti della redazione del bilancio, presupponendo che l'impresa continuerà la propria attività per il prevedibile futuro, senza l'intenzione o la necessità di liquidare o ridurre significativamente la propria operatività.

Secondo i Principi di Revisione ISA Italia 570, il revisore legale dei conti deve identificare eventuali eventi o condizioni che possano generare dubbi sulla continuità aziendale, valutare le

strategie predisposte dalla direzione per fronteggiare tali situazioni e acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per determinare se il bilancio sia redatto in conformità al principio di continuità. In presenza di incertezze significative, il revisore è tenuto a evidenziarle nelle note integrative[4] o, se necessario, a rifletterle nella propria relazione di revisione mediante un giudizio modificato o un richiamo di fatto (*emphasis of matter*).

In tal modo, il principio di continuità non riguarda esclusivamente la correttezza contabile, ma implica anche la responsabilità del revisore di valutare la capacità dell'impresa di operare come going concern, garantendo la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie fornite agli stakeholder.

Con quali strumenti il revisore può effettuare e garantire l'operato analizzato nelle sezioni precedenti?

Come recita l'ISA 230, ovvero il principio di revisione relativo alla documentazione della revisione contabile, stabilisce i principi e gli obblighi del revisore nella registrazione delle procedure eseguite, degli elementi probativi acquisiti e delle conclusioni raggiunte. La documentazione costituisce uno strumento essenziale sia per garantire la qualità del lavoro svolto sia per tutelare la responsabilità professionale del revisore. Secondo l'ISA 230, la documentazione deve essere sufficiente e appropriata per permettere a un revisore esperto, che non ha partecipato direttamente alla revisione, di comprendere la natura, il momento e l'estensione delle procedure adottate, nonché le conclusioni significative raggiunte. Essa deve includere le procedure eseguite, gli elementi probativi raccolti, le questioni rilevanti affrontate e le decisioni professionali adottate, insieme alle motivazioni sottostanti.

La corretta documentazione permette inoltre di fornire evidenza che la revisione è stata pianificata e condotta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali, costituisce uno strumento di controllo interno della qualità del lavoro e consente di affrontare eventuali ispezioni da parte di autorità di vigilanza o contenziosi professionali. In Italia, il documento di revisione deve essere conservato per un periodo minimo stabilito dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'attività svolta. Questo aspetto evidenzia come la

[4] *Art. 2427 codice civile*

documentazione rappresenti uno strumento fondamentale per adempiere alle responsabilità del revisore, che spaziano dalla pianificazione delle procedure alla valutazione dei rischi e alla comunicazione dei risultati.

Il revisore ha infatti due tipi di responsabilità: legale e disciplinare.

La prima si suddivide a sua volta in 4 micro materie:

- Civile, disciplinata dal Codice Civile e dal D.Lgs. 39/2010, può essere contrattuale, nei confronti della società o dei soci, o extracontrattuale, nei confronti di terzi danneggiati[5];
- Penale, in casi di falsificazione del bilancio, omissione dolosa di informazioni rilevanti o complicità in reati societari, come previsto dal Codice penale e dalle normative speciali in materia di diritto societario;
- Fiscale, il revisore verifica la correttezza delle informazioni fiscali nel bilancio e segnala eventuali irregolarità, contribuendo alla trasparenza e all'affidabilità dei dati contabili e fiscali;
- Amministrativa, comporta il rispetto delle norme e dei doveri professionali, con possibili sanzioni da parte di organi di vigilanza come CONSOB o MEF, a tutela della qualità della revisione e della fiducia degli stakeholder.

Inoltre, come sopra citato, Il revisore legale dei conti è soggetto a una responsabilità disciplinare, che riguarda il rispetto delle norme deontologiche e dei codici professionali stabiliti dall'Albo dei revisori legali e dagli organismi di controllo, quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il MEF. Tale responsabilità si concretizza nel caso di violazioni degli obblighi di condotta professionale, indipendenza, diligenza, scetticismo professionale o mancata osservanza dei principi di revisione. Le infrazioni possono comportare provvedimenti disciplinari, quali ammonimenti, sospensioni dall'Albo o cancellazione, e hanno lo scopo di tutelare la credibilità della professione, la qualità della revisione e la fiducia degli stakeholder nei bilanci certificati.

Rimanendo nella nozione delle responsabilità possiamo infine citare l'ISA 700, ovvero il principio che disciplina le responsabilità del revisore nella formazione del giudizio sul bilancio

[5] *Art. 2409 codice civile*

e nella redazione della relativa relazione di revisione. L'obiettivo principale di questo principio di revisione è garantire che il revisore esprima un giudizio chiaro e motivato sull'adeguatezza e correttezza del bilancio rispetto ai principi contabili applicabili, fornendo agli stakeholder informazioni affidabili e trasparenti.

Secondo l'ISA 700, il revisore deve:

1. Valutare il bilancio nel suo complesso, considerando le evidenze raccolte durante la revisione e determinando se vi siano errori significativi, sia intenzionali sia derivanti da negligenza;
2. Formulare un giudizio appropriato, che può essere senza rilievi (pulito) o modificato in caso di irregolarità, incertezze significative o limitazioni nell'accesso alle informazioni;
3. Redigere la relazione di revisione, in cui sono riportati:

3.1 Il giudizio espresso;
3.2 La base del giudizio, ossia le procedure e gli elementi probativi acquisiti;
3.3 Eventuali richiami di fatto o paragrafi di enfasi (*emphasis of matter*) per questioni significative che meritano attenzione.

La relazione di revisione secondo l'ISA 700 rappresenta il principale mezzo di comunicazione tra il revisore e gli stakeholder e costituisce una garanzia di trasparenza e affidabilità del bilancio. La corretta applicazione di questo principio consente inoltre di tutelare il revisore stesso, dimostrando la congruità delle valutazioni professionali adottate e l'adeguatezza delle evidenze raccolte.

1.4 Gli attori della revisione: Società, revisori, gerarchie e le "Big Four"

L'ultima figura che analizzeremo in questo capitolo saranno le società di revisione. Quest'ultime sono entità professionali legalmente autorizzate a svolgere l'attività di monitoraggio e verifica dei sistemi contabili e dei bilanci d'esercizio e consolidati. Nel nostro ordinamento, la disciplina è imperniata sul D.Lgs. 39/2010 (riferimento intestazione a pie di pagina, pagina 3 di questo capitolo). Il loro principale obiettivo, oltre la mera verifica formale della correttezza numerica è l'espressione di un giudizio professionale (audit opinion). I requisiti per l'iscrizione delle società di revisione sono quattro:

1) che i componenti del Consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
2) che la maggioranza dei soci e amministratori che svolgono revisione legale abitino in Paesi membri dell'UE;
3) che posseggano la sede principale o sede secondaria in Italia;
4) che le persone fisiche responsabili della società siano iscritte nel Registro dei revisori.

Una volta verificati questi requisiti, le società possono sono abilitate allo svolgimento della loro attività previa iscrizione nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. L'esercizio dell'attività di revisione legale in Italia è prevalentemente demandato a entità costituite in forma di società di capitali, con una netta prevalenza per i modelli della Società per Azioni (S.p.A.) e della Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.). Tali enti sono caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, circoscritto per legge alla prestazione di servizi di revisione e alla consulenza in materia di organizzazione contabile.

L'ordinamento attribuisce a queste società una peculiare capacità d'agire che trascende la mera certificazione di bilancio; esse sono infatti abilitate all'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto tecnico-specialistico, quali:

- L'esecuzione di controlli contabili e la formulazione di pareri professionali su specifiche poste di bilancio;
- La redazione di perizie e valutazioni d'azienda, funzionali a operazioni straordinarie o a processi di stima patrimoniale;
- Lo svolgimento di indagini contabili e amministrative su istanza dell'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle quali la società di revisione opera in veste di consulente tecnico o perito, garantendo il rigore analitico necessario all'accertamento dei fatti in sede processuale.

Tale perimetro operativo è finalizzato a garantire che la competenza tecnica della società di revisione sia posta a presidio della trasparenza informativa, non solo a beneficio del mercato, ma anche a supporto della funzione giurisdizionale.

L'esecuzione materiale dell'attività di revisione segue una gerarchia rigorosa, necessaria per l'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) e per la supervisione dei rischi.

E’ opportuno sottolineare come questa struttura gerarchica non risponda solo a logiche di efficienza, ma costituisca un preciso presidio contro il rischio di revisione (*audit risk*), permettendo una supervisione costante del lavoro attraverso il meccanismo della "revisione a catena".

Il partner, o socio, è colui che è posto al vertice della piramide, ha la responsabilità legale ultima della relazione di revisione. Si occupa della gestione delle relazioni con il cliente, della firma del giudizio e della supervisione dell'intero processo, garantendo la conformità agli standard etici e qualitativi.

Il manager, o senior manager, è responsabile della gestione operativa di più incarichi. Coordina i team di revisione, pianifica i tempi, gestisce il budget della commessa e revisiona le aree di bilancio a più alto rischio o complessità tecnica.

Il senior auditor è invece il supervisore sul campo, coordina le attività quotidiane del team presso la sede del cliente.

Alla base di questa ‘piramide’ troviamo invece i cosiddetti junior/assistenti; a quest’ultimi viene affidata la parte materiale dei test da effettuare, le verifiche documentali e le procedure di conformità sulle aree a rischio contenuto (come ad esempio il controllo cassa e fornitori).

Analizzando le società di revisione non possiamo non citare quindi le ‘Big Four’, ovvero il network dei quattro colossi professionali che detengono la quasi totalità delle quote di mercato relativo alle società quotate e agli Enti di Interesse Pubblico (EIP). Hanno tutte e 4 la loro sede principale (italiana) a Milano con diversi uffici dislocati per il resto della penisola. Proviamo ad introdurle in maniera veloce e riassuntiva:

- Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)[6], la più grande al mondo in termini di fatturato;
- PricewaterhouseCoopers (PwC)[7], punto di riferimento per la qualità tecnica della revisione legale (Audit & Assurance);

[6] *https://www.deloitte.com/it/it.html*

[7] *https://www.pwc.com/it/it.html*

- Ernst & Young (EY)[8], si caratterizza per una struttura globale fortemente integrata e una spiccata propensione verso i servizi di consulenza fiscale;
- KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)[9], storicamente ha mostrato una forte resilienza e radicamento nei mercati europei e asiatici.

Nei prossimi capitoli della seguente illustrazione, analizzeremo invece i finanziamenti d'impresa (con una piccola analisi bancaria) e una veloce esposizione di essi nel bilancio d'esercizio. Ricordiamo infatti che l'analisi principale di questa tesi sono 'i finanziamenti d'impresa' (analizzati nel capitolo due) e la loro revisione ed impatto sulla continuità aziendale (approfondito invece nel capitolo 3).

[8] *https://www.ey.com*

[9] *https://kpmg.com/it/it.html*

Capitolo 2: I finanziamenti e le loro caratteristiche

2.1 Il fabbisogno finanziario aziendale

Le aziende per la realizzazione dei loro progetti d'investimento devono ricorrere a forme di finanziamento. Infatti i finanziamenti sono indispensabili per sopperire al fabbisogno finanziario aziendale. Quest'ultimo può essere definito come l'ammontare di risorse monetarie di cui un'impresa necessita per svolgere la propria attività, sostenere gli investimenti programmati e garantire il regolare funzionamento della gestione. Esso nasce dal naturale disallineamento temporale tra le uscite e le entrate monetarie: l'azienda, infatti, sostiene spesso costi e pagamenti prima di ottenere i ricavi derivanti dalla vendita dei propri beni o servizi.

Nel corso della gestione, l'impresa deve affrontare diverse tipologie di uscite finanziarie, tra cui l'acquisto di materie prime, il pagamento dei fornitori, la remunerazione degli stipendi, il sostenimento dei costi amministrativi e commerciali, nonché l'eventuale realizzazione di investimenti in beni strumentali, come impianti, macchinari, attrezzature o tecnologie. Tali esigenze determinano la necessità di disporre di adeguate fonti di finanziamento, interne o esterne, capaci di coprire il fabbisogno generato dall'attività aziendale.

La corretta determinazione del fabbisogno finanziario assume un ruolo centrale nella gestione aziendale, poiché consente all'impresa di mantenere un adeguato equilibrio finanziario. Un'azienda che non dispone delle risorse necessarie per far fronte ai propri impegni può trovarsi in una situazione di tensione finanziaria o di crisi di liquidità, con conseguenze negative sulla continuità operativa. Al contrario, una pianificazione finanziaria efficace permette di individuare tempestivamente le risorse necessarie, scegliere le fonti di finanziamento più adatte e sostenere in modo equilibrato lo sviluppo dell'attività. Le fonti di finanziamento aziendale rappresentano l'insieme dei mezzi finanziari attraverso i quali l'impresa reperisce le risorse necessarie per svolgere la propria attività, sostenere gli investimenti e garantire la continuità della gestione. Ogni azienda, infatti, per operare in modo efficiente deve disporre di capitali adeguati a coprire sia le esigenze quotidiane, come il pagamento dei fornitori e dei dipendenti, sia le necessità di medio-lungo periodo, come l'acquisto di macchinari, impianti o tecnologie.

La scelta delle fonti di finanziamento assume un ruolo centrale nella gestione aziendale, poiché incide sull'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa. Le risorse possono

provenire dall'interno dell'azienda, attraverso l'autofinanziamento e il reinvestimento degli utili, oppure dall'esterno, mediante il ricorso a capitale proprio apportato dai soci o a capitale di terzi, come prestiti bancari, leasing, factoring, obbligazioni e finanziamenti pubblici. In generale, le fonti di finanziamento si distinguono in base alla loro provenienza, alla durata e al grado di rischio. Una corretta combinazione tra mezzi propri e mezzi di terzi consente all'impresa di sostenere il proprio fabbisogno finanziario, mantenere una struttura finanziaria equilibrata e programmare lo sviluppo futuro in modo sostenibile. Per tale ragione, l'analisi delle diverse tipologie di finanziamento costituisce un aspetto fondamentale della pianificazione e della gestione aziendale.

Le fonti di finanziamento aziendale possono essere distinte, in base al soggetto erogatore e alle modalità di accesso al capitale, in finanziamenti non bancari (che saranno illustrati nel prossimo paragrafo) e finanziamenti bancari (paragrafo 3). La scelta tra finanziamenti bancari e non bancari dipende dalle caratteristiche dell'impresa, dalla durata del fabbisogno, dal costo del capitale e dal grado di flessibilità richiesto. Una corretta valutazione di entrambe le categorie permette all'azienda di costruire una struttura finanziaria equilibrata, riducendo la dipendenza da un'unica fonte e migliorando la propria capacità di sostenere investimenti e crescita nel tempo.

2.2 Il capitale di rischio e i finanziamenti alternativi al credito bancario

L'analisi dei finanziamenti non bancari risulta quindi fondamentale per comprendere come l'impresa possa costruire una struttura finanziaria più equilibrata e diversificata. Dobbiamo però applicare una piccola ma importante distinzione tra le prime tre categorie che nomineremo e l'ultima. Il perché di questa divisione sta nella natura dei soggetti che alimentano il fabbisogno finanziario aziendale.

Come già anticipato infatti, i primi tre, ovvero i finanziamenti provenienti da soci, da società controllate e da società collegate sono erogati da individui direttamente coinvolti nella società; mentre, il quarto tipo, vale a dire l'emissione di prestiti obbligazionari, proviene da soggetti esterni (passeremo ad un'analisi più specifica in seguito).

Tra le principali fonti di finanziamento non bancario rientrano i finanziamenti provenienti dai soci, ossia quelle risorse finanziarie che vengono messe a disposizione dell'impresa dai soggetti

che partecipano al capitale sociale. Tali finanziamenti assumono un ruolo rilevante nella vita aziendale, soprattutto nelle fasi di costituzione, crescita o difficoltà finanziaria, poiché consentono all'impresa di reperire mezzi senza ricorrere necessariamente al credito bancario o ad altri intermediari esterni. I soci, in quanto soggetti direttamente interessati alla continuità e allo sviluppo dell'azienda, possono contribuire al fabbisogno finanziario mediante diverse modalità.

Esse possono essere:

- I conferimenti di capitale, rappresentano la forma più tradizionale di finanziamento da parte dei soci, questa forma di finanziamento rientra nel capitale proprio dell'impresa e non prevede un obbligo di restituzione a favore dei soci, la remunerazione del capitale conferito dipende dall'andamento economico della società e si manifesta, eventualmente, attraverso la distribuzione degli utili;
- I versamenti in conto capitale sono somme che i soci mettono a disposizione della società con l'obiettivo di rafforzarne il patrimonio, senza procedere immediatamente a un aumento formale del capitale sociale (viene spesso utilizzata quando la società necessita risorse aggiuntive);
- I versamenti a fondo perduto consistono in somme versate dai soci alla società senza alcun obbligo di restituzione, essi hanno generalmente lo scopo di sostenere l'impresa in momenti di difficoltà, coprire perdite o finanziare specifiche esigenze aziendali;
- I finanziamenti soci sotto forma di prestito rappresentano una modalità attraverso cui i soci mettono a disposizione della società determinate somme di denaro, non a titolo di capitale di rischio, ma come vero e proprio finanziamento da restituire, in questo caso, la società assume un debito nei confronti dei soci finanziatori, impegnandosi a rimborsare le somme ricevute secondo le modalità e i tempi stabiliti.

Dinanzi all'introduzione della seconda tipologia di finanziamenti non bancari dobbiamo prima effettuare una distinzione tra società controllate e società collegate.

Le prime infatti sono imprese che si trovano sotto l'influenza dominante di un'altra società, comunemente definita "controllante" o "capogruppo". In base all'articolo 2359[10] del Codice

[10] *Art. 2359 Codice Civile*

Civile italiano questo controllo si può manifestare in tre modalità principali: controllo di diritto, di fatto e controllo contrattuale. Insomma, pur mantenendo la propria autonomia giuridica (la controllata resta un soggetto a sé stante, con un proprio bilancio e una propria partita IVA), essa perde la sua indipendenza strategica. Le sue decisioni operative, finanziarie e commerciali sono infatti "dirette e coordinate" dalla società capogruppo, che la utilizza come strumento per raggiungere gli obiettivi dell'intero gruppo aziendale.

Le società collegate invece sono imprese dove un'altra società esercita un'influenza notevole, pur senza averne il controllo dominante. Sempre disciplinate dall'articolo 2359 del Codice Civile, la legge presume che esista questa "influenza notevole" quando la società partecipante possiede un numero di voti sufficiente nell'assemblea ordinaria della partecipata (almeno un quinto dei voti nelle società non quotate, almeno un decimo per quelle quotate in mercati regolamentati). Quindi, a differenza della controllata, nella società collegata non esiste un rapporto di sottomissione o un potere di "direzione e coordinamento" da parte della capogruppo.

Tuttavia, quest'ultima possiede un peso azionario sufficientemente consistente per partecipare attivamente alla vita aziendale, influenzare le scelte del management e tutelare i propri interessi strategici o commerciali.

I finanziamenti provenienti da società controllate, noti nella prassi finanziaria come prestiti upstream (dal basso verso l'alto), rappresentano una delle operazioni infragruppo più delicate e monitorate dal legislatore. Poiché la società che eroga la liquidità (la controllata) si trova per definizione sotto l'influenza dominante e la direzione della società che riceve i fondi (la capogruppo), vi è il forte rischio che l'operazione non avvenga a normali condizioni di mercato, ma sia il frutto di un'imposizione dall'alto. Ad esempio, se la capogruppo dovesse drenare la liquidità dalle casse delle controllate, si potrebbero ledere gli interessi dei creditori di quest'ultime. Ecco perché la legge, tramite l'articolo 2497 del Codice Civile[11], permette che

[11] *Art.2497 Codice Civile*

questi finanziamenti possano considerarsi legittimi solo se esiste un reale vantaggio per la controllata.

Passando all'esame della seconda fattispecie, ovvero i finanziamenti provenienti da imprese collegate, l'analisi deve necessariamente tenere conto della diversa intensità del vincolo partecipativo che lega le due entità. Come precedentemente illustrato, l'assenza di un controllo dominante muta in parte i profili di rischio e la qualificazione giuridica dell'operazione rispetto ai flussi provenienti da società controllate. Tuttavia, la presenza di una "influenza notevole" impone comunque al legislatore e agli organi di controllo di monitorare tali flussi finanziari per garantire la trasparenza del bilancio e la tutela dei terzi.

Per completare la panoramica sulle fonti di finanziamento non bancarie, l'inclusione dei prestiti obbligazionari rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra tesi. Mentre i finanziamenti infragruppo si basano su logiche relazionali interne, il prestito obbligazionario segna l'apertura dell'impresa al mercato dei capitali o agli investitori istituzionali terzi.

Qualora l'impresa necessiti di reperire provvista finanziaria esterna prescindendo dal canale del credito bancario e dai flussi infragruppo, può ricorrere all'emissione di titoli di debito di massa, configurando il cosiddetto prestito obbligazionario. Tale strumento consente alla società emittente di frazionare il proprio debito tra una pluralità di investitori (obbligazionisti), i quali acquisiscono il diritto alla remunerazione del capitale (tramite la corresponsione di interessi, solitamente sotto forma di cedole) e al rimborso del valore nominale alla scadenza.

A tutela dei risparmiatori e dei terzi creditori, il legislatore civilistico pone stringenti limiti dimensionali all'emissione di prestiti obbligazionari da parte delle Società per Azioni (S.p.A.). L'articolo 2412 del Codice Civile[12] stabilisce, come regola generale, che la società possa emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite quantitativo, volto a prevenire un

[12] *Art. 2412 codice civile*

sovraindebitamento eccessivo rispetto ai mezzi propri, è tuttavia derogabile in specifiche circostanze previste dalla medesima norma.

2.3 I finanziamenti bancari a breve e a medio-lungo termine

Il credito bancario rappresenta storicamente la fonte di provvista esterna predominante per il tessuto imprenditoriale, in particolar modo per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Nell'analizzare l'architettura dell'indebitamento bancario di una società, la dottrina economico-aziendale e la prassi operativa impongono una netta distinzione tra i finanziamenti a breve termine e quelli a medio-lungo termine. Tale differenza non risponde a una mera esigenza classificatoria, bensì riflette il fondamentale "principio di correlazione temporale" della finanza aziendale: le fonti di copertura devono essere temporalmente e funzionalmente coerenti con gli impieghi che vanno a finanziare.

I finanziamenti a breve termine sono convenzionalmente caratterizzati da una scadenza inferiore o uguale a dodici mesi e sono fisiologicamente destinati alla copertura del fabbisogno finanziario corrente. La loro funzione primaria è quella di supportare il Capitale Circolante Netto (CCN) dell'impresa, andando a colmare lo sfasamento temporale fisiologico tra il pagamento dei fattori produttivi (fornitori) e l'incasso dei ricavi di vendita (clienti).

Le principali forme di finanziamento a breve termine a cui un’azienda può accedere sono:

- L'apertura di credito in conto corrente (scoperto): un contratto mediante il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'impresa una determinata somma di denaro per un periodo di tempo o a tempo indeterminato (insomma la banca offre altra disponibilità di quella già presente in conto corrente);
- Le operazioni di smobilizzo crediti: quali l'anticipo fatture, lo sconto di portafoglio o gli anticipi salvo buon fine (S.B.F.), tramite questi strumenti, l'impresa trasforma in liquidità immediata i propri crediti commerciali non ancora scaduti, cedendoli alla banca che applicherà un tasso di sconto/interessa per il servizio di anticipazione (anticipo fatture e/o ricevute bancarie).

I finanziamenti a medio-lungo termine, il cui orizzonte temporale si estende oltre l'esercizio (da uno a cinque anni per il medio termine, oltre i cinque anni per il lungo), sono strutturalmente concepiti per la copertura del fabbisogno finanziario durevole. Essi sono destinati a finanziare

l’attivo immobilizzato dell'impresa, ovvero l'acquisizione di beni strumentali, macchinari, immobili o lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo dai quali si attendono ritorni economici pluriennali.

La forma tecnica per eccellenza è il mutuo (Art. 1813 Codice Civile[13]), che prevede l'erogazione in un'unica soluzione dell'intera somma pattuita e la restituzione graduale secondo un piano di ammortamento predefinito (composto da una quota capitale e una quota interessi).

A causa della maggiore durata dell'esposizione, che amplifica il rischio di credito per la banca, questi finanziamenti differiscono da quelli a breve termine per i seguenti aspetti:

- Rigidità: le condizioni (es. tasso fisso o variabile) e le tempistiche di rimborso sono contrattualmente blindate;
- Sistema delle garanzie: per mitigare il rischio, l'erogazione è quasi sempre subordinata al rilascio di garanzie reali (es. ipoteca sull'immobile oggetto di acquisto, pegno su titoli) o personali (fideiussioni rilasciate dai soci).

Abbiamo citato le banche come ente principale alle quali le aziende ricorrono per accedere alle forme di finanziamento citate sopra. Quest’ultime, in Italia, sono disciplinate dal Testo Unico Bancario, comunemente noto come con l’acronimo di TUB. Il suo nome ufficiale è Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385[14] (e successive modifiche). Il TUB è il pilastro del diritto bancario italiano. Al suo interno vengono stabiliti i principi fondamentali per l'esistenza e l'operatività di una banca:

- Definizione di attività bancaria (Art. 10): Il TUB stabilisce che l'attività bancaria consiste nella "raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito". Specifica inoltre che questa attività ha carattere d'impresa ed è riservata *esclusivamente* alle banche;

[13] *Art. 1813 Codice Civile*
[14] *Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385, https://www.bancaditalia.it/*

- Autorizzazione: Fissa i requisiti necessari (patrimonio minimo, forma giuridica di S.p.A. o società cooperativa a responsabilità limitata, onorabilità degli amministratori) per ottenere dalla Banca Centrale Europea (su proposta della Banca d'Italia) l'autorizzazione a operare.
- Vigilanza: Definisce i poteri di controllo e intervento delle Autorità di Vigilanza per garantire la stabilità del sistema, la sana e prudente gestione delle banche e il rispetto delle normative.
- Trasparenza (Titolo VI): Detta regole severe sui contratti bancari (conti correnti, mutui, prestiti) a tutela del cliente, imponendo chiarezza su tassi di interesse (come il TAEG), spese e condizioni contrattuali.

2.4 I riflessi in bilancio

In questo paragrafo illustreremo la collocazione dei finanziamenti citati nelle parti precedenti. Analizzeremo la posizione con una rappresentazione grafica in Stato Patrimoniale (art. 2424 CC)[15].

L'inserimento dei debiti in bilancio è un tema centrale per l'analisi finanziaria e si basa su due pilastri fondamentali dettati dal Codice Civile e dal Principio Contabile OIC 19[16]: la classificazione temporale (entro o oltre l'anno) e il criterio di valutazione (il costo ammortizzato).

Nello Stato Patrimoniale (Passivo, sezione D), non basta indicare a chi dobbiamo i soldi (banche, fornitori, ecc.), ma è obbligatorio indicare quando dovremo pagarli. La linea di demarcazione è la chiusura dell'esercizio successivo (12 mesi). Essi si suddividono in esigibili entro l'esercizio successivo (a breve termine) e esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio/lungo termine). Possiamo verificare questo concetto analizzando il bilancio, come indicato nell’immagine allegata.

[15] *Art.2424 Codice Civile*

[16] *OIC 19, Principi Contabili, Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, il 4 maggio 2022, il 19 aprile 2023 ed il 18 marzo 2024, www.fondazioneoic.eu*

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Fino a qualche anno fa, i debiti si iscrivevano al loro "valore nominale" (quanto c'era scritto sul contratto). Con il D.Lgs. 139/2015[17] è stato introdotto il costo ammortizzato, un criterio molto più preciso che tiene conto di tutti i costi accessori e li fraziona lungo l'intera vita del debito.

Partendo dai conferimenti di capitale (citati nel secondo paragrafo di questo capitolo) possiamo come da immagine allegata, collocarli sotto la lettera A nella sezione del passivo dello Stato patrimoniale.

A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale sociale		
II. Riserva da sovrapprezzo azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve, distintamente indicate		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		
Totale Patrimonio netto (A)		

Per quanto riguardano invece le quote firmate ma non ancora versate dai soci, vanno registrate come un vero e proprio credito dell'azienda verso quest'ultimi. Vengono registrati nell'attivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce A (con separata indicazione della parte già richiamata).

A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata		

Il collocamento invece per i versamenti in conto capitale e i versamenti a fondo perduto, avviene sotto la voce sotto la macro classe A) Patrimonio netto, VII) altre riserve.

[17] *Decreto Legislativo 139/2015, 18/08/2015*



Trattando invece i finanziamenti derivanti da soci e società controllate/collegate spostiamo la nostra attenzione verso la parte D dello stato patrimoniale passivo.

Per i primi la voce dove vanno inseriti è la terza, ovvero i 'debiti verso soci per finanziamenti, D-3'.



Muovendoci invece verso le righe nove e dieci della medesima sezione, collochiamo i debiti verso imprese controllate (D-9) e i debiti verso imprese collegate (D-10).



Spostando la nostra attenzione verso i soggetti esterni interessati a investire nella società, qualora quest'ultima decidesse di ricorrere al prestito obbligazionario, con una distinzione tra la prima riga (D-1) e la seconda (D-2) della sezione D dello stato patrimoniale passivo, riscontriamo i prestiti obbligazionari. La differenza tra la prima e la seconda riga è solo per quanto riguarda le obbligazioni che possono essere convertite in azioni e le altre che invece non ricevono lo stesso trattamento.



Attenzione rivolta per i finanziamenti bancari, posti sotto la riga 4 'Debiti verso banche', in quanto dobbiamo notificare degli accorgimenti. Innanzitutto il 'divieto di compensazione', sancito dall'art. 2423-ter del Codice Civile[18] e ribadito dall'OIC 14[19], ovvero l'impedimento di sottrarre tra loro voci di segno opposto per mostrare in bilancio solo il saldo netto.

[18] *Art. 2423 Codice Civile*
[19] *OIC 14, Principi contabili e disponibilità liquide, www.fondazioneoic.eu*

Dopo aver sottolineato questa parte, collochiamo i nostri finanziamenti bancari incontrati, sia quelli a breve (apertura di credito in c/c e smobilizzo crediti) che a medio-lungo termine (mutui), sotto la voce indicata nell'immagine seguente.



CAPITOLO 3: Il processo di revisione dei finanziamenti

3.1 Pianificazione della revisione dei debiti e inquadramento normativo

Dopo aver delineato le principali dinamiche di finanziamento aziendale e la loro classificazione patrimoniale, il presente paragrafo si concentra sull'approccio metodologico adottato per la revisione delle passività. In tale ambito, il lavoro del revisore assume connotati peculiari: a differenza dell'esame delle poste attive, in cui il rischio intrinseco è legato a potenziali sovrastime, l'analisi dei debiti richiede procedure specificamente disegnate per intercettare eventuali omissioni o sottostime, al fine di garantire la completezza e l'attendibilità dell'informativa di bilancio.

Il passaggio alla fase di verifica dei debiti aziendali richiede un atto propedeutico fondamentale: la determinazione del livello di significatività. Impostata preliminarmente durante la pianificazione dell'incarico, la significatività guida il revisore nella selezione dei saldi e dei fornitori da sottoporre a test, ad esempio definendo l'ampiezza del campione per la circolarizzazione o la soglia oltre la quale investigare le passività non registrate. Solo stabilendo a priori questo parametro sia in termini quantitativi che qualitativi, è possibile strutturare i successivi test di validità sul ciclo passivo in modo efficiente, assicurando che lo sforzo di verifica sia proporzionato al rischio di revisione.

La conduzione dell'incarico di revisione richiede l'applicazione rigorosa del principio ISA Italia 320[20]. Tale principio definisce la significatività come la soglia di errore o di omissione informativa, oltre la quale è ragionevole presumere che le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio ne risultino influenzate. Nel contesto specifico dei debiti di finanziamento, la determinazione in fase di pianificazione di questo parametro è dirimente: essa funge da perimetro quantitativo per calibrare l'estensione delle procedure di validità, consentendo al revisore di individuare i contratti di mutuo, le linee di credito o i prestiti

[20] *ISA Italia 320, revisionelegale.rgs.mef.gov.it*

obbligazionari di importo tale da richiedere un esame analitico prioritario, al fine di mitigare il rischio di una non corretta rappresentazione della struttura finanziaria dell'impresa.

A questo proposito, la dottrina sottolinea come l'adozione di un efficace *risk approach* debba necessariamente tradursi in una pianificazione temporale e logica che ricalchi le fasi sequenziali dell'attività del revisore, legando la valutazione dei rischi intrinseci e di controllo alla successiva estensione dei test sostanziali sulle singole poste patrimoniali[21].

Un altro quadro normativo di riferimento che dovremmo analizzare prima di procedere con l'incarico è costituito dalle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile[22] e dal principio contabile OIC 19 (già nominato in precedenza). Il suddetto quadro normativo, oltre a vietare la compensazione tra le varie partite e la distinzione tra debiti a breve e medio/lungo termine (principi che abbiamo già analizzato nel capitolo precedente), introduce anche i cosiddetti 'Covenant bancari', ovvero delle vere e proprie clausole imposte dall'istituto di credito.

Tali formule contrattuali subordinano il mantenimento della linea di credito a medio-lungo termine al rispetto di prefissati indici economico-finanziari da parte dell'impresa affidata. L'accertamento di questi vincoli è un passaggio critico per il revisore: in caso di mancato rispetto dei parametri alla data di chiusura dell'esercizio, l'istituto di credito acquisisce la facoltà di esigere il rimborso immediato del prestito. Sotto il profilo contabile, in assenza di un'esplicita deroga formale ottenuta dalla banca prima della chiusura del bilancio, tale violazione impone la rigorosa riclassificazione dell'intero debito a lungo termine tra le passività a breve scadenza, con impatti diretti sugli indici di liquidità aziendale e sulla valutazione del principio della continuità aziendale (*going concern*).

Breve divulgazione viene fatta per il pre-finanziamento. Strutturalmente concepito come strumento temporaneo di anticipazione di cassa, espone la società al rischio di rifinanziamento qualora l'operazione principale a medio-lungo termine, prevista per estinguerlo, non dovesse concretizzarsi. Di conseguenza, le procedure di validità del revisore non possono limitarsi alla mera conferma del saldo di fine anno tramite circolarizzazione. È fondamentale estendere

[21] F. Bava, La revisione del bilancio. Risk approach: pianificazione, revisione delle voci del bilancio e verifica del going concern, 2ª ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 48
[22] Art. 2426 Codice Civile

l'indagine alla documentazione che attesti lo stato di avanzamento del finanziamento definitivo (ad esempio, le delibere bancarie di erogazione del mutuo ipotecario finale). Qualora emergano incertezze sull'effettivo ottenimento della provvista a lungo termine, il revisore dovrà valutare gli impatti sulla capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni a breve scadenza, con potenziali e significativi riflessi sull'adeguatezza dell'informativa di bilancio e sul presupposto della continuità aziendale (ISA Italia 570)[23]. I documenti che saranno oggetto di verifica da parte del revisore sono:

- I contratti di finanziamento;
- Corrispondenza;
- Piani di ammortamento;
- Verbali dell'organo amministrativo.

Come già citato nelle pagine antecedente il revisore può ricorrere alla circolarizzazione per recepire eventuali informazioni e/o documenti. La procedura di circolarizzazione (regolamentata dall'ISA Italia 505[24]) assume un ruolo nevralgico per la validazione delle asserzioni di bilancio. Attraverso la richiesta diretta di conferma dei saldi e delle condizioni contrattuali agli istituti di credito e ai fornitori, il revisore persegue il duplice obiettivo di accertare l'esistenza delle obbligazioni iscritte e, soprattutto, di garantirne la completezza. Ricordiamo che il documento cartaceo o telematico, ovvero la 'lettere di circolarizzazione', viene firmato dal legale rappresentante della società che, autorizza il fornitore (nel nostro caso la banca) a rispondere. Esso viene spedito materialmente dal revisore, il quale riceve risposta direttamente presso i propri uffici. Un piccolo ma fondamentale dettaglio che può evidenziare maggiormente il principio d'indipendenza del revisore. La prassi professionale evidenzia come la gestione diretta e blindata di questo flusso documentale da parte dell'auditor — senza l'interposizione di personale della società revisionata — rappresenti l'unica garanzia per preservare l'integrità e l'attendibilità della prova d'audit raccolto[25].

[23] *ISA Italia 570, Continuità aziendale, revisionelegale.rgs.mef.gov.it*
[24] *ISA Italia 505, revisionelegale.rgs.mef.gov.it*

[25] *Memento Pratico Revisione Legale, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026, paragrafo 5015*

3.2 Obiettivi di verifica e analisi dei rischi nel ciclo finanziario

Vari sono gli obiettivi della revisione dei debiti. Grazie ai documenti nominati nel paragrafo precedente possiamo poi stilare gli obiettivi di tale verifica. Il primo che approfondiamo è l'esistenza del debito, l'effettiva esistenza di quell'operazione (che sia avvenuta). Tali debiti devono poi essere inseriti alla data di bilancio secondo i corretti principi contabili (capitolo 2), introducendo così il secondo obiettivo, ovvero quello della correttezza. Altro scopo è quello dell'accuratezza (e competenza), tutti i debiti finanziari di competenza del periodo amministrativo cui si riferisce il bilancio sono stati registrati in contabilità per il loro corretto ammontare. Analogamente dovranno essere registrati correttamente e nell'esercizio di competenza gli oneri (es. interessi, commissioni) derivanti dalle operazioni di finanziamento.

La valutazione è un ulteriore fine dell'analisi processuale che stiamo valutando. debiti verso le banche ed altri finanziatori sono stati valutati in conformità con quanto previsto dai principi contabili di riferimento. In particolare, i debiti devono essere valutati in base al costo ammortizzato ed i debiti di finanziamento in valuta diversa dall'euro devono essere valutate al tasso di cambio della chiusura dell'esercizio.
Richiamiamo la nostra attenzione sull'asserzione di obblighi e diritti della revisione dei finanziamenti bancari. Le passività rappresentano l'effettiva obbligazione di adempiere al pagamento di un determinato importo, ad una data generalmente prestabilita.
Ultimo target di esame dell'esposizione debitoria è la presentazione ed informativa. I valori relativi ai debiti finanziari sono correttamente presentati in bilancio e le informazioni relative ai debiti di finanziamento sono correttamente esposte in nota integrativa. Le informazioni che devono essere acquisite tramite
interviste con la direzione devono contenere, ad esempio i seguenti dati:

- Caratteristiche qualitative e quantitative delle fonti di finanziamento;
- Rapporti con banche ed altri finanziatori;
- Presenza di covenant (paragrafo 3.1);
- Eventuali accordi come rinegoziazioni e ristrutturazioni;
- Modalità di tenuta della contabilità.

Nell'ambito della fase di pianificazione dell'attività di revisione, un elemento cruciale è rappresentato dalla valutazione del rischio di controllo, inteso come la probabilità che il sistema

di controllo interno non prevenga o non corregga tempestivamente errori significativi. Questo rischio si declina in specifiche aree di attenzione, a partire dal ciclo finanziario, dove può emergere il pericolo che le operazioni di accensione e rimborso dei finanziamenti vengano eseguite in assenza delle necessarie autorizzazioni. Strettamente connesso a questo aspetto è il rischio di un'errata imputazione o del mancato pagamento degli interessi maturati. Più in generale, il rischio di controllo si estende alla potenziale carenza di supervisione sulle operazioni aziendali maggiormente significative, esponendo l'impresa a scritture contabili incomplete o inaccurate, e alla possibilità che i criteri di valutazione o svalutazione non vengano applicati in modo coerente nel tempo. Tali vulnerabilità organizzative assumono una rilevanza ancora maggiore se analizzate congiuntamente ai fattori di rischio insiti nella natura stessa delle poste di bilancio. In quest'ottica, la valutazione del rischio intrinseco in sede di pianificazione impone al revisore un'analisi approfondita delle passività aziendali, a maggior ragione se l'entità è caratterizzata da una struttura finanziaria in tensione. I principali fattori di rischio spaziano dalla difficoltà di accertare la reale completezza dei debiti – soprattutto quando caratterizzati da un elevato frazionamento – alla complessità della loro corretta valutazione tramite il criterio del costo ammortizzato. Inoltre, spetta al team di revisione valutare l'impatto di elementi accessori quali garanzie prestate, moratorie concordate o eventuali inadempimenti. Un'attenzione particolare va riservata ai covenant finanziari (paragrafo 3.1): il loro monitoraggio è infatti propedeutico non solo alla valutazione della continuità aziendale, ma anche alla corretta presentazione in bilancio, essendo il rispetto di tali clausole vincolante per la corretta allocazione dei debiti tra le scadenze a breve, medio e lungo termine.

3.3 L’iter operativo: analisi comparativa, procedure di e test di sostanza

A valle della valutazione dei rischi, l'iter di revisione dell'indebitamento aziendale prosegue con lo svolgimento delle procedure di analisi comparativa, in conformità a quanto disciplinato dal principio di revisione ISA Italia 520[26] ("Procedure di analisi comparativa"). Tale approccio metodologico si basa sull'elaborazione di specifici indicatori, volti a porre in relazione dati

[26] *ISA Italia 520, Procedure di analisi comparativa, revisionelegale.rgs.mef.gov.it*

omogenei – siano essi di natura consuntiva, previsionale (budget) o extracontabile – riferibili a differenti periodi amministrativi. Lo scopo primario di questa analisi è l'identificazione di scostamenti inattesi, fluttuazioni anomale o aree di criticità che necessitano di ulteriori e più approfondite verifiche sostanziali. Un passaggio fondamentale consiste, infatti, nel confronto sistematico dei valori attuali con gli indici economici e le grandezze significative degli esercizi precedenti, al fine di valutarne la coerenza storica.

Nella pratica professionale, l'analisi del ciclo dei finanziamenti si avvale di alcune grandezze e quozienti chiave. Tra i più rilevanti ai fini della revisione figurano: l'incidenza dei debiti finanziari sul totale delle passività, utile per comprendere il grado di dipendenza da capitali onerosi terzi; la determinazione della Posizione Finanziaria Netta (PFN), calcolata come differenza tra l'ammontare complessivo dei debiti finanziari (a breve e a medio/lungo termine) e le disponibilità liquide aziendali; e, infine, il rapporto tra oneri finanziari e l'ammontare dei debiti finanziari. L'efficacia conoscitiva di tali indicatori quantitativi trova un necessario completamento nelle verifiche di conformità relative al sistema di controllo interno della società. L'obiettivo del team di revisione, in questa fase, si sposta sulla validazione delle procedure operative e organizzative predisposte dall'impresa, al fine di accertare che i controlli interni siano idonei a prevenire anomalie o frodi nel ciclo dei finanziamenti.

In primo luogo, l'attività di verifica si concentra sul rispetto del principio della separazione delle mansioni, assicurando che i soggetti responsabili dell'autorizzazione delle linee di credito siano distinti da coloro che ne curano la gestione operativa o la registrazione contabile. Sotto il profilo procedurale, l'indagine del revisore investe l'intero iter di deliberazione del finanziamento, esaminando ex ante la corretta valutazione del fabbisogno finanziario, l'adeguatezza nella scelta delle fonti di approvvigionamento e il rispetto delle deleghe autorizzative interne. Tale scrutinio si estende poi alle successive fasi di gestione del debito, monitorando la regolarità degli atti di accensione, rimborso o eventuale proroga e rinegoziazione dei contratti, nonché le procedure di gestione e custodia delle relative garanzie (reali o personali) prestate a favore dei terzi creditori. Infine, per garantire l'attendibilità dei saldi esposti in bilancio, il revisore valuta la robustezza della procedura di rilevazione contabile e l'efficacia dei meccanismi di riconciliazione periodica tra le scritture di prima nota e le risultanze degli estratti conto bancari. A questo riguardo, l'analisi dottrinale evidenzia come la mappatura di tali riscontri richieda una formalizzazione rigorosa delle carte di lavoro attraverso modelli sequenziali e schemi di verifica

strutturati, atti a garantire l'assoluta tracciabilità di ogni sessione di controllo all'interno del dossier di audit[27].

Un'attenzione specifica, infine, viene riservata alle realtà caratterizzate dall'emissione di prestiti obbligazionari: in queste fattispecie, l'attività di controllo richiede un riscontro mirato e formale volto a validare la perfetta corrispondenza tra i saldi contabili e le risultanze dei libri sociali, con particolare riferimento al libro delle adunanze del consiglio di amministrazione e al libro delle obbligazioni.

Una volta completata la valutazione dell'efficacia del sistema di controllo interno, l'iter di revisione entra nella fase delle procedure di validità, attraverso l'esecuzione dei cosiddetti "test di sostanza". Tali verifiche sono finalizzate ad acquisire elementi probativi diretti e sufficienti sull'accuratezza, la completezza e l'effettiva sussistenza delle passività finanziarie. Dal punto di vista operativo, l'attività si concentra in primo luogo sull'esame documentale dei nuovi contratti di finanziamento stipulati nel corso dell'esercizio. Parallelamente, per le linee di credito preesistenti, il revisore accerta che i saldi e le movimentazioni mantengano un andamento coerente con l'esercizio precedente. Questa analisi documentale deve essere costantemente corroborata dalla lettura incrociata dei libri sociali, al fine di verificare che gli impegni assunti trovino riscontro nelle delibere degli organi societari.

Scendendo nel dettaglio tecnico, l'analisi dei contratti mira a confermare la corretta fruttuosità del finanziamento, appurando l'esattezza del calcolo degli oneri finanziari e il rigoroso rispetto dei piani di ammortamento nelle fasi di erogazione e rimborso. In questo ambito, un livello di attenzione superiore (cosiddetto scetticismo professionale) è richiesto per tutte le transazioni che esulano dalla normale operatività bancaria. Spiccano, in particolare, i finanziamenti erogati dai soci o da società consociate, per i quali è essenziale ispezionare la documentazione a supporto, le pattuizioni speciali, l'allineamento dei tassi di interesse alle condizioni di mercato (principio di libera concorrenza) e gli eventuali atti di rinuncia al credito da parte dei soci, data la loro potenziale incidenza sul patrimonio netto. L'analisi dottrinale sul tessuto imprenditoriale delle PMI italiane evidenzia come la verifica delle pattuizioni infragruppo o con i soci rappresenti uno dei nodi più complessi per l'auditor, poiché l'assenza di un effettivo sistema di

[27] *A. Pesenato, Revisore Legale, Assago (MI), IPSOA Wolters Kluwer, 2020, pag.134*

controllo interno strutturato richiede un ampliamento mirato delle procedure di validità e l'analisi dettagliata di ogni singola carta di lavoro correlata[28].

Altrettanto critiche sono le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito, quali ad esempio gli accordi di moratoria, i cui impatti contrattuali e contabili devono essere attentamente soppesati.

Tutte le evidenze raccolte mediante questi test confluiscono nella valutazione della Posizione Finanziaria Netta (PFN). Quest'ultima non viene analizzata solo come indicatore statico di equilibrio finanziario, ma rappresenta un parametro fondamentale per misurare il rischio associato al mantenimento del presupposto della continuità aziendale (*going concern*). A chiusura delle procedure di sostanza, spetta infine al team di revisione accertare la corretta e completa redazione dell'informativa di bilancio, assicurandosi che la Nota Integrativa fornisca un'illustrazione trasparente, esauriente e conforme ai principi contabili in merito alla natura dei debiti, alle scadenze, alle garanzie e alle eventuali pattuizioni concordate.

3.4 Valutazione finale, espressione del giudizio professionale e conclusioni

Il percorso di ricerca sviluppato nel presente elaborato ha permesso di tracciare un filo conduttore chiaro tra i presupposti metodologici della materia e la loro declinazione pratica su una delle aree più sensibili del bilancio. In prima battuta, si è proceduto a delineare la cornice teorica e normativa che governa la disciplina della revisione aziendale (Capitolo 1), esaminandone i principi cardine e l'approccio orientato al rischio. Tale base concettuale si è rivelata propedeutica per l'inquadramento del ciclo dei finanziamenti (Capitolo 2), di cui sono state sviscerate le caratteristiche contabili, civilistiche e le implicazioni operative legate all'indebitamento. L'unione di queste due direttrici ha trovato la sua naturale sintesi nella definizione e nell'effettiva esecuzione delle procedure di verifica specifiche (Capitolo 3), volte a testare sul campo la solidità dei debiti finanziari.

A conclusione dell'iter di verifica fin qui illustrato, il team di revisione sintetizza gli elementi probativi raccolti per formulare una valutazione in merito all'accuratezza, alla completezza e

[28] *F. Bava, La revisione del bilancio, cit., pag.214*

alla corretta esposizione in bilancio dei finanziamenti. È tuttavia di fondamentale importanza precisare che tale valutazione, per quanto rigorosa e fondata su test approfonditi, non sfocia in un giudizio autonomo o a sé stante. Essa rappresenta, al contrario, esclusivamente una componente parziale e strumentale del più ampio processo di auditing. Le evidenze emerse sull'area dell'indebitamento sono infatti destinate a confluire organicamente nel processo di formazione del giudizio finale, il cui scopo esclusivo, come sancito dal principio ISA Italia 700, è l'espressione di un parere professionale sul bilancio d'esercizio considerato nel suo complesso. Pertanto, l'esito dei controlli sui debiti finanziari acquisisce il suo pieno significato normativo e sostanziale solo nella misura in cui contribuisce, congiuntamente all'analisi di tutte le altre poste, ad attestare se l'intero documento contabile fornisca nel suo insieme una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'impresa.

Bibliografia

R. Bauer, La revisione legale. Tecniche e procedure, IX ed., Rimini, Maggioli Editore, 2020

F. Bava, La revisione del bilancio. Risk approach: pianificazione, revisione delle voci del bilancio e verifica del going concern, 2ª ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

Memento Pratico Revisione Legale, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026

Pesenato A., Revisore Legale, Assago (MI), IPSOA Wolters Kluwer, 2020

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Ringraziamenti e citazioni

Utilizzo quest'ultima pagina per ringraziare il professor Marco Giuliani per la disponibilità e cordialità dimostrata durante la stesura di quest'illustrazione. Ringrazio anche ogni singola persona che ha contribuito al compimento di questo lungo viaggio, anche solo con un sorriso, con un abbraccio nel momento del bisogno, con una piccola battuta… tutte cose che alla fine si sono rivelate importanti per la mia persona. Ringrazio inoltre la mia famiglia ed i miei amici, perché nel momento in cui dubitavo di me stesso, sono stati i primi a dirmi di non mollare. Voglio anche citare una piccola parte di un libro letto in quest'ultimi mesi, dove mi sono ritrovato nel protagonista e che consiglio a tutti la lettura, soprattutto in quei momenti dove abbiamo trattato qualcuno con troppa superiorità e sentiamo il senso di colpa…

Mi sveglio verso le dieci, faccio due tazze di tè, le porto in camera, ne metto una sul suo comodino, una sul mio. Sorseggio pensierosamente; a così breve distanza dal risveglio lunghe pause, affollate di sogni, intercorrono tra un commento casuale e l'altro - sulla pioggia fuori, sulla serata trascorsa, sul fatto di fumare in camera da letto quando ho accettato di non farlo [...]
«A cosa stai pensando?» chiede lei.
A questo punto mento.[...] D'altronde gli ossessionati non hanno scelta; in occasioni come queste devono mentire. Se dicessimo sempre la verità, non riusciremmo a mantenere rapporti con chi vive nel mondo reale.[...]
La preoccupante verità è questa: per buona parte di una giornata qualsiasi, io sono un rimbambito.
(Nick Hornby, "Febbre a 90' ")